



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE

Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco Naturale Regionale “*Terra delle Gravine*” – Edilizia Sismica- Approvvigionamento Idrico

DETERMINAZIONE

N. 1081 DEL 09.11.2016

REGISTRO DI SETTORE N. 53 DEL 02.08.2016

OGGETTO: Procedura di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del D.lgs. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla D.D. della Regione Puglia n. 730/2008 e ss.mm.ii. per l’impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi”. Cod. IPPC 5.1 b.c.d. – 5.3.b.2 – 5.3.a.3 – 5.5. Proponente: Serveco S.r.l.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO

Con nota prot.1561/2014/dg/ds del 03.04.2014, acquisita al prot. prov.le n. 23298/A del 11/04/2014, la Serveco s.r.l. avente sede legale in Montemesola (TA) alla Zona PIP – Viale delle Imprese, 3

richiedeva l'avvio delle procedura di rinnovo dell'AIA, rilasciata *ab origine* dalla Regione Puglia con DD 730/2008 e ss.mm.ii., per l'impianto di proprietà Serveco S.r.l. sito in Martina Franca (TA) alla località "Specchia Tarantina", sito al Foglio 246 p.lla 448 (ex 22) del medesimo Comune.

All'istanza medesima, in bollo, il proponente allegava documentazione tecnico-amministrativa unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie ai sensi della DGR 1113/2011 e del DM 24/04/2008, versato, erroneamente, in favore della Regione Puglia.

Con nota prot. prov.le 25999/P del 28.04.2014, questo ufficio richiedeva al proponente di regolarizzare l'istanza, mediante la trasmissione di documentazione, unitamente alla corresponsione delle spese istruttorie in favore della Provincia di Taranto.

Con nota prot. prov.le 2306/2014/PC/ad del 26.05.2014, acquisita al prot.prov.le 33376/A del 29.05.2014, l'istante trasmetteva quanto richiesto dalla Provincia di Taranto.

Successivamente, questo ufficio pubblicava sul sito web della Provincia di Taranto le informazioni previste dall' art. 29-quater co.3 del D.lgs 152/2006. A tutt'oggi non è pervenuta presso lo scrivente ufficio alcuna osservazione.

Con nota prot. prov. 57251/P del 03.10.2014 veniva indetta Conferenza dei Servizi per il 5.11.2014 invitando alla medesima, oltre alla Ditta istante, ed i seguenti Enti:

- Comune di Martina Franca - sig. Sindaco
- Comune di Martina Franca - SUAP
- Comune di Martina Franca - Direzione Ambiente
- Comune di Martina Franca - Direzione urbanistica
- Arpa Puglia - DAP Taranto
- Arpa Puglia - Direzione Generale e Scientifica
- Dipartimento di prevenzione - SISP -AUSL TA/1
- Dipartimento di prevenzione – SPESAL- AUSL TA/1
- Autorità di Bacino della Puglia
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - servizio assetto del territorio - Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica
- Regione Puglia Area politiche per l'ambiente - Servizio Tutela delle Acque
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio ciclo rifiuti e bonifica - ufficio gestione dei rifiuti
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio urbanistica
- Acquedotto pugliese
- Consorzio ATO – Provincia di Taranto
- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio VIA/VAS

- Regione puglia area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana – Ufficio Inquinamento e grandi impianti

Con nota prot. prov.le 62818/P del 30.10.2014, questo ufficio, a seguito di impegni istituzionali precedentemente assunti ed improcrastinabili, rinviava la Conferenza dei Servizi al 17.11.2014

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 17 Novembre 2014** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- parere favorevole, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, del Comune di Martina prot. 55877 del 14.11.2014, acquisito al prot. prov.le 65923/A del 17.11.2014;
- parere favorevole del SISP prot. 123127 del 28.10.2014, acquisito al prot. prov.le 64787/A del 10.11.2014;
- nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 13088 del 06.11.2014, acquisita al prot. prov.le 65496/A del 13.11.2014, con la quale si comunicava che il parere dell'Autorità non era necessario, atteso che il sito di interesse non ricade in aree classificate con vario grado di pericolosità idraulica ed geomorfologica;
- nota dei VV.FF. prot. 11413 del 10.10.2014, acquisita al prot. prov.le 58573/A del 10.10.2014, con la quale il Comando informava che l'attività è in possesso di regolare CPI, per il quale il Gestore ha presentato attestazione di rinnovo periodico valevole sino al 16.06.2019, qualora non fossero intervenute modifiche nell'impianto. A tal proposito, il Gestore chiariva che all'interno dell'impianto non sono intervenute modifiche e che avrebbe trasmesso l'attestazione di rinnovo del CPI;
- nulla-osta dell'Acquedotto Pugliese prot. 99232 del 15.10.2014, acquisito al prot. prov.le 61048/A del 23.10.2014.

La Provincia e l'ARPA Puglia richiedevano una serie di integrazioni e chiarimenti riportate a verbale.

Il verbale della C.d.S. del 17.11.2014, comprensivo dei pareri acquisiti nel corso dei lavori, veniva trasmesso con nota prot. prov.le 68917/P del 01.12.2014 a tutti gli i componenti della Conferenza dei servizi, richiedendo alla Serveco s.r.l. di produrre quanto richiesto in sede di Conferenza.

Nella medesima nota si rinnovava l'invito agli enti componenti la conferenza dei servizi a fornire il proprio motivato parere, qualora non vi avessero già provveduto.

Con nota prot. 5554/2014/ds/gn del 24.11.2014, acquisita al prot. prov.le 67580/A del 25.11.2014, il Gestore richiedeva a questo ufficio attestazione *giusta* art. 29-octies comma 11 del TUA in merito alla prosecuzione dell'attività IPPC in essere sino alla pronuncia di questo ufficio in merito alla presente procedura. All'uopo, l'istante allegava garanzie finanziarie, la presa d'atto delle stesse da parte della Provincia di Taranto avvenuta con nota prot. prov.le 63855 del 09.12.2008 e copia del Certificato ISO 14001 n. EMS-344/S del 16.12.2011.

La medesima comunicazione veniva completata con la trasmissione dei medesimi documenti e della relativa dichiarazione di conformità agli originali, *giusta* nota prot. 5727/2014/ds/mc del 02.12.2014, acquisita al prot. prov.le 69317/A del 03.12.2014.

Con nota prot. prov.le 73163/P del 18.12.2014 questo ufficio rendeva la richiesta attestazione *giusta* art. 29-octies comma 11 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Con nota prot. AOO_075/435 del 26.01.2015, acquisita al prot. prov.le 6549 del 06.02.2015, la Regione Puglia –Servizio Risorse Idriche (precedentemente denominata - Servizio Tutela delle Acque) rilevava che il sito rientrava in zona classificata come “Zona di protezione speciale idrogeologica di tipo “A”, per il quale il PTA prevede un divieto per alcune fattispecie progettuali pertinenti al sito in esame, di seguito indicate:

- *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- *la realizzazione di impianti ed opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;*
- *i cambiamenti dell’uso del suolo, fatta eccezione per l’attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di conversione biologica.*

La Regione evidenziava, pertanto, che per l’impianto in questione bisognava valutare se ricorresse il caso di attività in deroga al PTA, prevista nel caso in cui l’attività fosse prevista in altri Piani subordinati al PTA. Individuando nei suddetti Piani la presenza del PRGRS, il Servizio Risorse Idriche Regionale rimetteva al Servizio Regionale dei rifiuti le valutazioni competenza.

La nota di che trattasi era inviata per conoscenza, fra l’altro, anche al proponente.

Con nota prot. prov.le 15204/P del 24.03.2015, questo ufficio nel richiamare quanto previsto dalle “*linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 Marzo 2014, n. 46*” emanate dal MATTM richiedeva al Gestore se volesse avvalersi del rinnovo periodico dell’AIA con il raddoppio della durata, ovvero se intendesse proseguire l’iter istruttorio in corso.

Con nota prot. 1817/2015/AL/ds/gn del 27.03.2015, acquisita al prot. prov.le 17115/A del 01.04.2015, il Gestore comunicava il proprio intendimento a voler proseguire l’iter istruttorio in corso, non avvalendosi, quindi, della possibilità del raddoppio della durata dell’AIA in suo possesso.

Con nota prot. 1165/2015/Al/ds/ec del 27.02.2015, acquisita al prot. prov.le 12518/A del 10.03.2015, il Gestore trasmetteva documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 17.11.2014.

Con nota prot. 2153/2015/LA/gn del 14.04.2015, acquisita al prot. prov.le 19401/A del 15.04.2015, il Gestore riscontrava la nota della Regione Puglia, prot AOO_075/435 del 26.01.2015, chiarendo che l’impianto in questione è un impianto esistente e regolarmente in esercizio e che la domanda di rinnovo dell’AIA non prevede interventi in contrasto con il PTA. Il Gestore affermava, altresì, che l’impianto in questione fa parte della dotazione impiantistica della Regione Puglia prevista nel PRGRS.

Con nota prot. prov.le 20317/P del 20.04.2015 questo ufficio convocava la seconda riunione di conferenza dei servizi per il 07.05.2015.

Con nota prot. prov.le AOO_075/2236 del 23.04.2015, il Servizio Risorse idriche della Regione Puglia comunicava quanto segue: “...omissis... *Alla luce degli approfondimenti condotti, si comunica che la procedura non necessita di parere di compatibilità al PTA, in quanto lo stesso viene emanato, in via preventiva, su opere da realizzare. Tuttavia si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sui regolamenti regionali vigenti in materia di trattamenti reflui domestici e delle acque meteoriche (regolamenti regionali nn.26/2011 e 26/2013).*

Da ultimo, si rammenta la necessità di assicurare la protezione della falda acquifera anche da possibili sversamenti casuali di sostanze dannose, assicurando in ogni caso la tenuta idraulica dell'area interessata”.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 07.05.2015** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- Regione Puglia – Ufficio Rifiuti prot. 4313 del 04.05.2015, acquisito al prot. prov.le 23663/A del 06.05.2015, con la quale la Regione Puglia afferma: “...omissis... *A seguito delle precisazioni rese dalla Serveco s.r.l., con nota prot. 2153/2015/LA/gn del 14.04.2015 e degli approfondimenti resi di cui il Servizio Risorse Idriche dà atto nella nota prot. n. 2236 del 23.04.2015, è stato chiarito che il rinnovo del provvedimento autorizzativo non necessita di parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque; di conseguenza non essendovi presenza di attività in deroga al suddetto Piano, viene meno la necessità di valutazione da parte dello scrivente Servizio;*
- nota del Comando dei VV.FF. di Taranto prot. 4712 del 28.04.2015, acquisita al prot. prov.le 22350/A del 29.04.2015, con la quale il Comando confermava il proprio parere reso con nota prot. 12850 del 06.11.2014;

Relativamente agli aspetti concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (di competenza dello SPESAL), i tecnici ed il legale rappresentante della Ditta istante, presenti ai lavori di conferenza, dichiaravano quanto segue: *“in relazione al parere rilasciato alla Serveco s.r.l. in data 17.10.2005 prot. 5101 dallo SPESAL – ASL Taranto ed al sopralluogo di verifica effettuato dallo stesso Servizio di cui alla nota del 22.12.2005 prot. 6170 non sono intervenuti ad oggi variazioni di alcun genere relativamente alle attività lavorative in essere facenti capo al D.lgs 81/2008, rispetto a quanto già autorizzato e verificato in base a quanto succitato. Nello specifico non è intervenuta nessuna variazione di carattere strutturale, ciclo di lavorazione, sostanze utilizzate e attrezzature in uso. Quanto dichiarato dai tecnici è confermato dal Legale rappresentante”.*

Preso atto delle dichiarazioni rese dai tecnici progettisti e dal legale rappresentante il rappresentante dello SPESAL - presente ai lavori di conferenza- confermava il parere precedentemente espresso, ribadendo che restano impregiudicati a carico dell’Azienda tramite il datore di lavoro tutti gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La Provincia richiedeva ulteriori integrazioni e chiarimenti, riportate a verbale. L’ARPA Puglia, sentita per le ve brevi, comunicava che avrebbe reso il proprio parere nel più breve tempo possibile.

Relativamente all’installazione del trattamento di disoleazione e sedimentazione la Conferenza dei servizi riteneva opportuno che gli Enti si esprimessero sugli adeguamenti al RR 26/2013.

Con nota prot. 30768 -89- del 29.05.2016 – STTA , acquisita al prot. prov.le 28584/A del 04.06.2015 l’ARPA Puglia forniva il proprio parere richiedendo ulteriori integrazioni e chiarimenti.

Con nota prot. 5954 del 28.04.2015, acquisita al prot. prov.le 23728/A del 07.05.2015, l’AdB confermava il parere a suo tempo reso.

Il verbale della C.d.S. del 07.05.2015, comprensivo dei pareri acquisiti nel corso dei lavori, veniva trasmesso con nota prot. prov.le 34552/P del 08.07.2015 a tutti gli i componenti della Conferenza dei servizi, richiedendo alla Serveco s.r.l. di produrre quanto richiesto in sede di Conferenza.

Con nota prot. 4894/2015/AL/ds del 24.08.2015, acquisita al prot. prov.le 41583/A del 01.09.2015, il Gestore trasmetteva la documentazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi dalla Provincia e successivamente con nota prot. 30768 -89- del 29.05.2016 – STTA dall’ARPA .

Con nota prot. prov.le 51066/P del 21.10.2015, questo ufficio convocava conferenza dei servizi per il giorno 12.11.2015, chiedendo al Gestore di approntare anche l'istanza di V.INC.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) relativa all'adeguamento al RR 26/2013 dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, consistente nell'implementazione della sezione di disoleazione e sedimentazione. Il sito, infatti, ricade in zona SIC - Codice IT9130005.

All'uopo, si allegava il parere favorevole sotto il profilo urbanistico ed edilizio del Comune di Martina Franca prot. 56658/2015 del 25.09.2015, acquisito al prot. prov.le 46785/A del 02.10.2015, relativo al summenzionato adeguamento.

Con nota prot. 6352/2015/AL/ds del 03.11.2015, acquisita al prot. prov.le 54724/A dell'11.11.2015, il Gestore trasmetteva l'istanza di V.INC.A. summenzionata.

Con nota prot. 64853 -173 del 10.11.2015 –STTA, acquisita al prot. prov.le 54918/A del 12.11.2015, l'ARPA Puglia richiedeva un differimento della data di Conferenza a causa di impegni istituzionali precedentemente assunti.

Con nota prot. prov.le 64406/P del 19.11.2015 questo ufficio, accogliendo la richiesta di ARPA, stabiliva la nuova data della Conferenza per il 30 Novembre 2015.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 30.11.2015** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- parere favorevole del SISP prot. 151438 del 11.11.2015, acquisito al prot. prov.le 54943/A del 12.11.2015, a condizione che il Gestore adegui l'impianto di trattamento delle acque reflue civili di tipo domestico secondo le modalità previste dal RR 26/2011.
- nota dei VV.FF. prot. prov.le 54149/A del 06.11.2015 e successiva prot. prov.le 58177/A del 30.11.2015 con le quali si conferma il parere a suo tempo reso;
- note dell' AdB prot. 15784 del 10.11.2015 e prot. 16692 del 27.11.2015, acquisite rispettivamente al prot. prov.le 54548/A del 10.11.2015 e prot. prov.le 58138/A del 30.11.2015 con le quali si confermava che non era necessario il parere AdB;
- parere favorevole del Comune di Martina Franca prot. 56658/2015 del 25.09.2015, acquisito al prot. prov.le 46785/A del 02.10.2015 relativo all'adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al RR 26/2013;
- nota SPESAL prot. 152226 del 12.11.2015, acquisita al prot. prov.le 55560/A del 16.11.2015 con la quale si evidenziava, tra l'altro, che la notifica all'organo di vigilanza dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 1 del D.lgs 81/2008;
- parere favorevole del Servizio VINCA della Provincia di Taranto prot. prov.le 58194/P del 30.11.2015 con la prescrizione che *“relativamente alla piantumazione di essenze asservite dall'impianto di subirrigazione, si dovranno utilizzare specie autoctone e che contemporaneamente consentano un'adeguata funzionalità dello stesso”*
- parere ARPA prot. 69966-338 del 30.11.2015- STTA, acquisito al prot. prov.le 58621/A del 02.12.2015, la quale richiedeva una serie di integrazioni e chiarimenti.

Rispetto a quanto sollevato da ARPA, in merito al nuovo PRGRS di cui alla DGR 1023 del 19.05.2015, (BURP n. 83 del 16.06.2015), i tecnici progettisti dichiaravano a verbale che: *“i criteri localizzativi del Piano non si applicano al caso di specie, in quanto - fermo restando che trattasi di impianto esistente in cui vi è l'applicazione delle BAT di Settore - il presente procedimento non comporta modifiche che implicano un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali e che non vi sono mutamenti degli estremi catastali. Quelli apportati*

all'impianto di trattamento delle acque meteoriche sono adeguamenti al RR 26/2013 e che comunque comporteranno un miglioramento della qualità delle emissioni.

Inoltre, relativamente alla planimetria contenente le coordinate geografiche dei punti della poligonale che circonda l'area d'impianto, i sottoscritti si impegnano a fornire tale documento.

Per quanto riguarda l'indicazione delle quantità dei codici CER da gestire (trattare, smaltire e/o recuperare) all'interno dell'impianto, i sottoscritti dichiarano che le quantità complessive già assentite nella precedente AIA non variano in questo procedimento e che l'indicazione della rispettiva quantità di ciascun codice CER da gestire nell'impianto è difficilmente identificabile, in quanto tale dato è legato ad esigenze di mercato che variano di anno in anno (anche tenuto conto dei numerosi codici CER che sono gestiti all'interno dell'impianto), fermo restando le quantità massime autorizzate".

La Provincia prendeva atto della suddetta dichiarazione, fatte salve le eventuali osservazioni che l'ARPA avrebbe ritenuto opportuno effettuare nel merito.

Il Gestore consegnava, altresì, agli atti della conferenza:

1. dichiarazione sull'esenzione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA di attuazione del PPTR, a firma del tecnico progettista;
2. dichiarazione sull'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento di cui all'art. 7 comma 3 del RR 26/2011 (*recte* art. 7 comma 5 del RR 26/2011), a firma del tecnico progettista;
3. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (pratica VV.FF. n. 38402/A) prot. 6931 del 16.06.2014;
4. certificazione ISO 9001:2008 del 11.03.2014 (scadenza 10.03.2017);
5. certificazione ISO 14001:2004 del 18.12.2014 (scadenza 15.12.2017);
6. certificazione BS-OHSAS 18001:2007 del 14.09.2015 (scadenza 13.09.2018);
7. certificazione SA 8000:2008 del 10.02.2015 (scadenza 04.02.2017).

La Provincia richiedeva che le informazioni già fornite in merito all'applicazione delle BAT fossero inserite in un unico documento da produrre. A tal proposito, con riferimento al parere ARPA (pag. 4/21), il Gestore specificava che l'elaborato sulle BAT trasmesso con nota prot. 4894/2015/AL/ds del 24.08.2015 è da intendersi "integrativo" rispetto a quello già trasmesso.

Relativamente alla "buffer zone" citata a pag. 6/21 del parere ARPA, il Gestore proponeva, nell'ambito dell'area identificata in legenda con il numero "10" (cfr. elaborato Tav. 10 Rev. 00 del 07.03.2014), una "buffer zone" di 4 m, misurata a partire dal muro ove è presente la griglia di aspirazione afferente alla vasca di travaso liquidi. La Provincia prendeva atto di quanto proposto, salvo eventuali indicazioni di ARPA Puglia in merito.

Relativamente a pag. 7/21 del parere ARPA, la Provincia prendeva atto di quanto dichiarato dal Gestore nella documentazione tecnica prot. 1165/2015/AL/ds/ec del 27.02.2015, che ha riportato quanto previsto dalla lettera p) del punto 4.1. della DDS Lombardia n. 1795 del 04.03.2014. Il Gestore si atterrà, quindi, a tale prescrizione presente nel documento della Regione Lombardia.

Relativamente a quanto riportato a pag. 11/21 del parere il Gestore dichiarava che avrebbe avviato da subito l'adeguamento dei punti di emissione, dandone evidenza all'A.C. ed all'ARPA Puglia.

Relativamente a quanto riportato nel parere ARPA a pag. 18/21, il Gestore ribadiva a verbale che: "*i quantitativi oggetto della presente procedura sono rimasti immutati rispetto a quanto già autorizzato con i precedenti provvedimenti di VIA ed AIA regionali. I quantitativi riportati nel flow-chart NON devono intendersi cumulabili*".

La Provincia richiedeva al Gestore di inserire nel PMeC un programma di controllo per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto dall'art. 29 sexies comma 6-bis del TUA - D.Lgs. 152/2006.

Con nota prot. prov.le 60066/P del 09.12.2015 veniva trasmesso il verbale della C.d.S. del 30.11.2015 a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi invitando il proponente a riscontrare quanto ivi richiesto.

Con la stessa nota, relativamente a quanto dichiarato dal Gestore in merito al PRGRS, questo ufficio, al fine di adempiere al dettato regionale, proponeva che il Gestore raggruppasse i rifiuti che intende gestire all'interno dell'impianto in macrocategorie (intese come "capitoli dell'elenco", di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006) indicando, per ogni operazione e per ogni macrocategoria, i quantitativi massimi.

Sempre con la stessa nota, si richiedeva ad ARPA Puglia e Regione Puglia – Ufficio Rifiuti di esprimersi nel merito, rendendo nota la condivisione di quanto esposto, ovvero indicando un *modus operandi* alternativo. Si evidenziava, inoltre, che in mancanza di riscontro entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della nota, lo scrivente Settore avrebbe ritenuto assentita la propria proposta.

Si specifica che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito dalla Regione Puglia, né dall'ARPA.

In data 04.12.2015 la documentazione afferente l'impianto in argomento veniva messa all'attenzione del CT Provinciale il quale, *giusta* verbale n. 5 così si esprimeva: "...omissis..."

Si chiede inoltre di integrare la documentazione tecnica, documentale e grafica inerente le caratteristiche delle acque di prima pioggia e del loro sistema di trattamento. In particolare si chiede di illustrare come si intende raggiungere i limiti imposti dalla vigente normativa anche per il parametro idrocarburi. Si chiede di chiarire inoltre come avviene lo scarico delle acque di prima e di seconda pioggia rispettivamente nelle trincee drenanti e nei pozzi assorbenti con opportuna documentazione grafica e descrittiva, ivi compresa la relazione idrogeologica che illustri tra l'altro le caratteristiche tecniche del pozzo disperdente, le capacità assorbenti e la stratigrafia dei terreni attraversati.

Infine si ribadisce la necessità, già espressa da ARPA, di produrre una relazione che attesti la rispondenza delle attività di miscelazione agli artt. 177 e 187 del T.U.A. ”.

Con nota prot. prov.le 62719/P del 22.12.2015, si trasmetteva il summenzionato verbale al Gestore ed agli Enti componenti la conferenza dei servizi.

Con nota prot. 1102/2016/CM/AL/ds/da del 22.02.2016, acquisita al prot. prov.le 12489/A del 11.03.2016 il Gestore trasmetteva documentazione a riscontro delle richieste del CT e della Conferenza dei Servizi del 30.11.2015.

Con nota prot. prov.le 14522/P del 23.03.2016 questo ufficio convocava riunione di Conferenza dei Servizi per il 15.04.2016.

Con nota prot. 3819 del 25.03.2016, acquisita al prot. prov.le 15801/A del 01.04.2016, i VV.FF. confermavano il parere a suo tempo reso con nota prot. 12850 del 06.11.2014.

Con nota prot. 1936/2016/AL/ds/da del 04.04.2016, acquisita al prot. prov.le 16413/A del 06.04.2016, il Gestore trasmetteva documentazione scritta grafica attestante che i punti di prelievo dei camini erano stati adeguati alle norme tecniche UNI 16911 e UNI EN 15259, in ottemperanza a quanto prescritto da ARPA con nota prot. 69966-338 del 30.11.2015- STTA.

I lavori della **Conferenza dei Servizi del 15.04.2016** si tenevano regolarmente e nel corso dei lavori venivano acquisiti i seguenti pareri, riportati in sintesi:

- parere favorevole con prescrizioni di ARPA prot. 23757-32 del 15.04.2016 - SDTA, acquisito al prot. prov.le 18360/A del 15.04.2016.

In merito al 4° punto del parere ARPA (pag. 1/3) il Gestore specificava di aver già comunicato ad ARPA a mezzo PEC, con nota prot. 1936/2016/AL/ds/da del 04.04.2016 (citata in precedenza), il completamento degli interventi di adeguamento dei punti di emissione.

In merito alla prescrizione a) del parere ARPA, il Gestore specifica che quanto riportato nel PMeC risponde già a quanto richiesto, così come peraltro specificato dal Gestore nella nota prot. 1102/2016/CM/AL/ds/da del 22.02.2016 p.to 2.7 a pag. 16/30.

Relativamente alla prescrizione c), fermo restando quanto già dichiarato agli atti, il Gestore chiariva univocamente che sarà applicato quanto richiamato al punto c) del parere ARPA.

Il Gestore consegnava copia cartacea dell'elaborato grafico "Tavola Unica – Particolari dei punti di emissione in atmosfera con individuazione dei punti di prelievo" Rev. 02 del 01.04.2016, già trasmesso a mezzo PEC sia a Provincia di Taranto che ad ARPA Puglia, con nota prot. 1936/2016/AL/ds/da del 04. 04.2016.

Relativamente alla prescrizione d) del parere ARPA, il Gestore specificava che la seconda nota alla tabella 3.12 precisa che i parametri analizzati potranno subire delle integrazioni, e quindi il Gestore intende includere in tale possibile estensione anche i POPs. Il Gestore dichiarava che le medesime modalità di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, saranno effettuate anche per i rifiuti prodotti dall'impianto e destinati ad essere trattati presso il medesimo.

Il Gestore specificava che, attualmente, non viene effettuato il lavaggio dei contenitori di rifiuti.

Il Gestore comunicava che, al fine di migliorare ulteriormente l'adeguamento volumetrico mediante pressatura dei rifiuti da imballaggio (fusti), fermo restando i quantitativi e le operazioni richieste, intende utilizzare - oltre a quella già presente- una c.d. "pressa barili" ("Hidraulic drum baler DIXI 25 FP – Matricola 16/01) di cui forniva le specifiche tecniche consegnando, in sede di conferenza dei servizi, apposito documento. Il Gestore si impegnava a comunicare nel più breve tempo possibile alla Provincia, all'ARPA ed agli altri Enti componenti la conferenza la/le planimetria/e aggiornate del complesso IPPC con la posizione della nuova pressa.

Nel corso dei lavori di conferenza si dava lettura della bozza di Allegato tecnico predisposta dall'ufficio.

Al fine di proseguire la lettura delle bozza di Allegato tecnico e stante la necessità di determinare le garanzie finanziarie, i lavori di conferenza si aggiornavano al 18 Aprile successivo.

In tale sede, relativamente al gruppo elettrogeno, il Gestore dichiarava che la potenza termica dello stesso è pari a 686 kWt , inferiore, quindi, ad 1 MWt.

Relativamente alle garanzie finanziarie, si stabiliva, d'intesa con il Gestore ed attesa l'invarianza dei quantitativi trattati rispetto all'AIA rilasciata dalla Regione Puglia, di estendere la durata delle garanzie già in essere, fermo restando l'importo attualmente garantito pari a **€ 348.750,00**.

La Conferenza dei Servizi concludeva i propri lavori, fatto salvo il parere del CT provinciale.

Con nota prot. 4911 del 13.04.2016, acquisita al prot. prov.le 19118/A del 21.04.2016, l'AdB confermava il parere a suo tempo reso.

Con nota prot. prov.le 19245/P del 21.04.2016 si trasmetteva il verbale della riunione di Conferenza tenutasi il 15 Aprile 2016, proseguita il 18.04.2016 comprensiva delle note e pareri ivi richiamati.

Con la stessa nota, si richiedeva al Gestore, come riportato a verbale, di fornire a questo ufficio, all'ARPA ed agli Enti componenti la conferenza dei servizi, la/le planimetrie aggiornate del complesso IPPC con la posizione della nuova pressa che verrà utilizzata (Hidraulic drum Baler DIXI 25 FP- Matricola 16/01), unitamente alle specifiche tecniche della stessa.

Contestualmente, agli Enti componenti la conferenza dei servizi, si richiedeva di fornire il proprio eventuale parere in merito entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della documentazione, specificando che in mancanza di comunicazioni e/o osservazioni entro il termine suindicato, la Provincia avrebbe emanato il provvedimento finale.

Con nota prot. 2392/2016/AL/ds del 20.04.2016, acquisita al prot. prov.le 20721/A del 03.05.2016, il Gestore inoltrava allo scrivente ufficio ed agli Enti componenti la conferenza dei servizi la documentazione richiesta con nota prot. prov.le 19245/P del 21.04.2016.

In data 27.05.2016 la documentazione afferente l'impianto in argomento veniva messa nuovamente all'attenzione del CT Provinciale il quale, giusta verbale n. 15, così si esprimeva: "...omissis..."

*Con riferimento alla pratica in oggetto, esaminata tutta la documentazione in atti, il C.T. esprime **parere (recte parere) favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:*

- 1. definire con idonea relazione e tabelle esplicative il dettaglio dei protocolli di miscelazione per i codici CER gestiti, in base alle disponibilità analitiche, definendo quali rifiuti saranno esclusi dalla miscelazione;*
- 2. dettagliare l'organizzazione del laboratorio prove;*
- 3. dettagliare le emissioni in atmosfera in termini qualitativi e quantitativi;*
- 4. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, la stessa si ritiene applicabile esclusivamente nei termini e nelle modalità di cui alla DD n. 74 del 28.11.2013 della Regione Puglia;*
- 5. venga definito in dettaglio descrittivo e grafico le modalità di trattamento delle acque di prima pioggia riferendosi anche al caso dell'eventuale presenza degli idrocarburi, con esplicitazione dei calcoli di dimensionamento e verifica dimensionale dell'impianto di trattamento proposto;*
- 6. chiarire in dettaglio descrittivo e grafico il dimensionamento del sistema di smaltimento attraverso trincee drenanti e pozzi disperdenti, con particolari e calcolo di natura idrogeologica;*
- 7. vengano rispettate tutte le prescrizioni introdotte dall'ARPA, che si intendono condivise e trascritte.*

Con pec acquisita al prot. prov.le 25536/int del 06.06.2016, si acquisiva l' "esito negativo" della comunicazione antimafia da parte della Prefettura di Taranto.

Con nota prot. 3606/2016/AL/ds del 20.06.2016, acquisita al prot. prov.le 28085/A del 24.06.2016, il Gestore trasmetteva documentazione a riscontro delle prescrizioni formulate dal CT.

Si rappresenta che questo ufficio, nel corso del procedimento evidenziava più volte che ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, “*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata*”.

In sede dell'ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 15 e 18 Aprile 2016, e sino alla data del 01.08.2016, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: *Regione Puglia – ufficio VIA/VAS, Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti*, non hanno espresso alcun parere.

Per quanto sopra esposto:

- tenuto conto che il procedimento istruttorio si è concluso positivamente - anche con il parere del CT giusta verbale n. 15 del 27.05.2016 – sulla scorta dei pareri acquisiti nel corso del procedimento e riportati nel seguente prospetto:

Ente	Protocollo e data nota	Contenuto Parere/Prescrizioni
ARPA Puglia	23757-32 del 15.04.2016 - SDTA	<p>Parere favorevole con prescrizioni:</p> <p>a) <i>In merito ai registri adottati per i rifiuti riportati in tab. 7.1, pag. 71/72 del PMC_rev.03 del 22/02/16, si prescrive - in quanto non esplicitato - quanto già precisato nel parere ARPA prot. 69966/15 relativamente al “Registro dei controlli sui rifiuti in uscita” implementato dal gestore nell’ambito del S.G.I aziendale con Procedura PRO E-04_Modulo MR E-04.1, ossia che esso dovrà tener conto degli esiti della caratterizzazione dei rifiuto non solo al primo conferimento, ma ad ogni ripetizione/rideterminazione analitica (indipendentemente dal motivo per cui si provvede alla nuova caratterizzazione);</i></p> <p>In merito alla suindicata prescrizione a) del parere ARPA, il Gestore specificava, nel corso della Cds del 15.04.2016, che quanto riportato nel PMeC risponde già a quanto richiesto, così come peraltro specificato dal Gestore nella nota prot. 1102/2016/CM/AL/ds/da del 22.02.2016 p.to 2.7 a pag. 16/30.</p> <p>b) <i>Fatto salvo quanto riportato al par. 3.6.1 del PMC_rev.03 del 22/02/16 relativamente alla richiesta del gestore di trattare - laddove possibile - nell’impianto de quo anche i rifiuti di propria produzione, garantendo la tracciabilità delle relative operazioni nei registri e scritture ambientali adottate, si prescrive che l’informazione sulla natura di “rifiuti di produzione propria dell’impianto Serveco in oggetto” sia annotata nell’apposito campo “Note” del Registro di carico e scarico. In ogni caso è demandata all’A.C. la valutazione di merito su tale aspetto, che - se favorevole – dovrà essere esplicitamente richiamata</i></p>

Ente	Protocollo e data nota	Contenuto Parere/Prescrizioni
		<p><i>nell'atto autorizzativo da rilasciarsi.</i></p> <p>La suindicata prescrizione b) del parere ARPA è stata inserita nel Documento tecnico - Allegato A</p> <p>c) <i>In relazione alla tab. 3.11 del PMC_rev.03 del 22/02/16 si specifica - in quanto esplicitato in forma incompleta e/o comunque per garantire un'interpretazione univoca - quanto già osservato con parere ARPA prot. 69966/15, ossia che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>gli adempimenti richiamati nel campo "Note" sono da considerarsi comprensivi di quelli discendenti dalla dichiarata iscrizione al SISTRI dell'impianto (come peraltro richiamato nel paragrafo 3.6 del suddetto PMC);</i> • <i>la caratterizzazione di base da parte del produttore dei rifiuti in ingresso provenienti da microraccolta – nei casi in cui sia prevista - dovrà contemplare tutti i parametri previsti per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa ivi compresa l determinazione dei POPs (come peraltro dichiarato dal gestore a pag. 19/30 – punto 2.15 – della nota Serveco prot. 1102/2016/CM/AL/ds/da del 22/02/16). Analoga considerazione vale per i rifiuti in ingresso da macroraccolta;</i> • <i>la verifica di conformità su rifiuti in ingresso (sia da microraccolta che da macroraccolta) condotta dall'impianto di trattamento de quo comprenderà anch'essa la determinazione dei parametri completi (compresi POPs) per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa (come peraltro dichiarato dal gestore a pag. 19/30 – punto 2.15 – della nota Serveco prot. 1102/2016/CM/AL/ds/da del 22/02/16);</i> <p>In merito alla suindicata prescrizione c) del parere ARPA, il Gestore, nel corso della CdS del 15.04.2016, chiariva univocamente che sarà applicato quanto richiamato al punto c) del parere ARPA.</p> <p>d) <i>Per quel che concerne i rifiuti prodotti dall'impianto de quo si prescrive che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>quelli descritti come "prodotti all'interno dello stabilimento e destinati a recupero o smaltimento presso impianti terzi" in tab. 3.11, pag. 51/72, del PMC_03 del 22/02/16, siano anche analizzati chimicamente ai fini della loro classificazione - laddove previsto dalla vigente normativa e secondo i parametri completi da essa fissati (ivi compresi POPs) - in aggiunta alla caratterizzazione mediante scheda</i>

Ente	Protocollo e data nota	Contenuto Parere/Prescrizioni
		<p><i>descrittiva prevista dal proponente;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>quelli prodotti dall'impianto e destinati ad essere trattati presso il medesimo (non riportati in tab. 3.11 del PMC_rev.03 del 22/02/16) piuttosto che all'esterno, in quanto contemplati tra i CER autorizzati, <u>sempre nel caso in cui tale ipotesi venga autorizzata ed esplicitata dall'A.C. nel provvedimento di AIA</u>, dovranno essere anch'essi classificati e caratterizzati analiticamente - laddove previsto dalla vigente normativa e secondo i parametri completi da essa stabiliti (ivi compresi POPs) - ad ogni variazione significativa del processo produttivo e, comunque, almeno una volta all'anno.</i> <p>La suindicata prescrizione d) del parere ARPA è stata inserita nel Documento tecnico - Allegato A</p> <p><i>e) Relativamente al par. 3.7 del PMC_rev.03 del 22/02/16 si segnala un refuso alle pagg. 56 e 61/72, laddove il gestore cita le tabelle 2 e 1 dell'Allegato 5 alla parte V del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, da interpretarsi correttamente riferite all'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V - del medesimo decreto.</i></p> <p><i>f) Attesa l'incongruenza rilevata nella trattazione delle BAT D.1.2.2 e D1.2.3 circa eventuali operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti, <u>il gestore dovrà chiarire univocamente se queste ultime saranno o meno effettuate presso l'impianto</u>. Qualora il gestore intenda effettuare dette operazioni, si ritiene che le modalità descritte nella Relazione sulle BAT applicabili rev. 01 relativamente alla BAT D1.2.3 siano coerenti con l'apposita prescrizione del parere ARPA prot. 30768/15 e che tale area debba essere definita ed attrezzata con <u>tempistiche che l'A.C. dovrà indicare nel provvedimento di rinnovo AIA</u>.</i></p> <p>In merito alla suindicata prescrizione f) del parere ARPA, il Gestore, nel corso della CdS del 15.04.2016, specificava che, attualmente, non viene effettuato il lavaggio dei contenitori di rifiuti.</p> <p>N.B. L'intero parere ARPA è accluso nell'allegato "D"</p>
Comune di Martina Franca	55877 del 14.11.2014	<p><i>L'intervento proposto non modifica, per dimensioni e consistenza quanto già in precedenza assentito e dichiarato agibile giusta attestazione ex art. 25 comma 4 del DPR 380/01 ...omissis... Si esprime Parere favorevole sotto il profilo edilizio ed urbanistico</i></p>
Comune di Martina Franca	56658 del 29.09.2015	<p><i>Parere favorevole sotto il profilo edilizio ed urbanistico, circa gli adempimenti da adottare per la gestione delle acque meteoriche (impianto di disoleazione e sedimentazione) in rispondenza alle previsioni di cui al</i></p>

Ente	Protocollo e data nota	Contenuto Parere/Prescrizioni
		<i>R.R. 26 del 09.12.2013</i>
Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche	2236 del 23.04.2015	<p><i>...Omissis... Alla luce degli approfondimenti condotti, si comunica che la procedura non necessita di parere di compatibilità al PTA, in quanto lo stesso viene emanato, in via preventiva, su opere da realizzare. Tuttavia si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sui regolamenti regionali vigenti in materia di trattamenti reflui domestici e delle acque meteoriche (regolamenti regionali nn.26/2011 e 26/2013).</i></p> <p><i>Da ultimo, si rammenta la necessità di assicurare la protezione della falda acquifera anche da possibili sversamenti casuali di sostanze dannose, assicurando in ogni caso la tenuta idraulica dell'area interessata.</i></p>
Regione Puglia – Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifica	4313 del 04.05.2015	<p><i>A seguito delle precisazioni rese dalla Serveco s.r.l., con nota prot. 2153/2015/LA/gn del 14.04.2015 e degli approfondimenti resi di cui il Servizio Risorse Idriche dà atto nella nota prot. n. 2236 del 23.04.2015, è stato chiarito che il rinnovo del provvedimento autorizzativo non necessita di parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque; di conseguenza non essendovi presenza di attività in deroga al suddetto Piano, viene meno la necessità di valutazione da parte dello scrivente Servizio.</i></p>
SISP	151438 del 11.11.2015	<p><i>Parere favorevole ...omissis... a condizione che il Gestore adegui l'impianto di trattamento delle acque reflue civili di tipo domestico secondo le modalità previste dal RR 26/2011</i></p>
VV.FF.	12850 del 06.11.2014	<p><i>Si comunica che tale attività è in possesso di regolare certificato di prevenzione incendi per il quale in data 16.06.2014 il titolare dell'attività ha presentato attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ex art. 5 del DPR 151/2011 valevole sino al 16.06.2019, qualora non fossero intervenute modifiche nell'impianto.</i></p>
AQP	99232 del 15.10.2014	Nulla-osta
AdB - Puglia	13088 del 06.11.2014	<p><i>Vista la cartografia del PAI attualmente vigente detto sito non ricade in aree classificate con vario grado di pericolosità idraulica ed geomorfologica ... omissis... Per quanto specificato non è richiesto il parere di compatibilità al PAI</i></p>

Ente	Protocollo e data nota	Contenuto Parere/Prescrizioni
SPESAL	152226 del 12.11.2015	Il parere evidenzia che la Notifica all'organo di vigilanza dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 2 del D.lgs 81/2008
Servizio VINCA - Provincia di Taranto	58194/P del 30.11.2015	Parere favorevole a condizione che: <i>“relativamente alla piantumazione di essenze asservite dall'impianto di subirrigazione si dovranno utilizzare specie autoctone e che contemporaneamente consentano un'adeguata funzionalità dello stesso”</i>

- considerato che questo ufficio ha redatto il “Documento tecnico - Allegato A” nel quale sono state inserite, fra l'altro, le prescrizioni cui è soggetto l'impianto ivi comprese quelle disposte dagli enti coinvolti;
- vista l'ultima versione del PMeC (riportato in “Allegato B”), predisposta dal Gestore ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006;
- visto il Documento di Applicazione delle BAT – “Allegato C”, redatto dal Gestore di cui l'ufficio ne ha preso atto.

Si propone al Dirigente del Settore l'adozione del provvedimento finale, come di seguito riportato.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, per la parte di propria competenza, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e che il seguente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il resp. del procedimento istruttorio
Funzionario Tecnico
F/to Ing. Emiliano Morrone
01.08.2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Sulla scorta della relazione che precede;

Visti i pareri degli Enti coinvolti che qui si intendono richiamati ed integralmente trascritti;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n°165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 46 del 04.03.2014;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;

Vista la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;*

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011 “*Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006*”;

Vista la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*”;

Visto il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “*Le linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti*”;

Visto il RR n. 26 del 9 Dicembre 2013 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi)”;

Vista la L.R. n. 23 del 16 Aprile 2015 “*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17*”;

Vista la L.R. 30/1986;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;

Considerati gli esiti delle riunioni di Conferenza dei servizi;

Considerato che la L.R. 30/1986, all’art. 5 comma 1 delega le Province per l’approvazione ed i progetti e per l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti anche pericolosi, mentre l’art. 5 comma 9 dispone che le Province si avvalgono di appositi comitati tecnici nei quali deve essere comunque garantita la presenza di esperti nei settori chimico, ingegneristico, geologico e sanitario, con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti;

Visto il parere del Comitato tecnico giusta verbale n. 15 del 27.05.2016, riportato in premessa;

Ritenuto di dover procedere alla conclusione del procedimento;

Richiamato l’art. 14-ter co. 7 della L. 241/1990, secondo cui “*si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata*”;

Rilevato che in sede dell’ultima conferenza dei servizi tenutasi in data 15 e 18 Aprile 2016, e sino alla data del 01.08.2016, non risulta pervenuto alcun parere in difformità e/o ad integrazione dei pareri già acquisiti durante ed al di fuori delle conferenze dei servizi da parte di tutti gli enti componenti la conferenza. In particolare i seguenti Enti: Regione Puglia – ufficio VIA/VAS, Regione Puglia – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Consorzio ATO, Regione Puglia – Servizio Urbanistica, Regione Puglia – Servizio inquinamento e grandi impianti, non hanno espresso alcun parere.

Ritenuto di poter considerare acquisito, nell’ambito della presente procedura, l’assenso delle predette Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- Non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D. Lgs 196/03.

D E T E R M I N A

- 1. di rilasciare** – per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni di seguito riportate, nonché quelle disposte dagli Enti coinvolti e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato tecnico provinciale *giusta* verbale n. 15 del 27.05.2016 – l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)** al Gestore **SERVECO S.r.l.** sede legale in **Montemesola (TA) - Zona PIP - Viale delle Imprese n. 3**, CF/P.IVA. 00788970739 per l'**impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi**, ubicato nel **Comune di Martina Franca (TA)** - alla località "**Specchia Tarantina**" codice **IPPC 5.1 b.c.d. – 5.3.b.2 – 5.3.a.3 – 5.5**, di cui all'istanza prot.prov.le n°23298/A del 11/04/2014;
- 2.** di stabilire che il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni di seguito riportate nonché quelle riportate nel **Documento tecnico - Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Il citato documento contiene, tra l'altro, la descrizione dell'installazione, l'elenco dei CER autorizzati con i relativi quantitativi e le operazioni autorizzate;
- 3.** di stabilire che prima di dare attuazione a quanto previsto nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto alle comunicazioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi;
- 4.** di stabilire che l'AIA decorre dalla data della presente provvedimento (data del Registro di Settore) ed il termine finale di validità è **pari a 12 (dodici) anni a partire dalla medesima data**, a condizione che il Gestore mantenga la validità della certificazione ISO 14001;
- 5.** di stabilire che il Gestore estenda in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, comunque non oltre la data di comunicazione di cui all'art. 29 decies comma 1 del D.lgs. 152/2006, la seguente garanzia finanziaria (**€ 348.750,00**) già in essere, così come stabilito, d'intesa con il Gestore, in sede di Conferenza dei Servizi. La garanzia finanziaria deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 1 della L. n. 348/1982.

La garanzia dovrà avere validità per una durata pari alla durata dell'AIA (ovvero anni 12) più ulteriori due anni. L'importo dovrà essere successivamente adeguato alla disciplina nazionale definita dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 195 comma 2 lettera g) e comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Si precisa che l'importo di € 348.750,00 è valido a condizione che il Gestore mantenga la vigenza della certificazione ISO 14001; in caso contrario l'importo da garantire è pari a € 581.250,00.

E' fatta salva la possibilità da parte del Gestore, ove lo ritenga opportuno, di adeguare le garanzie al regolamento Provinciale emanato con D.C.C. n. 113 del 17.12.2015;
- 6.** di stabilire che gli allegati: Allegato A "*Documento Tecnico*" – Allegato B "*Piano di Monitoraggio e Controllo*" - Allegato C "*Documento di applicazione delle BAT*", Allegato D "*parere ARPA*" sono parte integrante del presente provvedimento;
- 7.** di stabilire che i controlli su acque sotterranee e suolo, ai sensi dell'art. 29 - sexies comma 6-bis

del D.lgs 152/2006, vengano effettuati come indicati nel PMeC, salvo che ARPA non disponga diversamente;

8. di stabilire che l'ARPA PUGLIA, cui sono demandati i compiti di Autorità di Controllo, accerterà quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del Gestore, giusta art.29-sexies comma 6-ter del D.lgs. 152/2006, da calcolare con le modalità previste dalla DGR n. 1113 del 19/05/2011;
9. di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
10. di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, sia rispettato, fra l'altro, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, elettromagnetismo, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti;
11. di stabilire che il Gestore dovrà assicurare la salvaguardia della vegetazione spontanea, anche in singoli elementi, eventualmente presente nelle vicinanze del sito, in particolare così come stabilito dal Servizio VINCA della Provincia di Taranto: *“relativamente alla piantumazione di essenze asservite dall'impianto di subirrigazione, si dovranno utilizzare specie autoctone e che contemporaneamente consentano un'adeguata funzionalità dello stesso”*;
12. di stabilire che la fase di realizzazione dell'impianto non debba comportare, in nessun caso, l'espianto di piante della specie eventualmente sottoposta al riconoscimento di denominazione;
13. di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
14. di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
15. di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
16. di notificare il presente provvedimento alla ditta **SERVECO S.r.l.** con sede legale in **Montemesola (TA)**, CF/P.IVA. 00788970739, in persona del legale rappresentante p.t.;
17. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi, per gli adempimenti consequenziali, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, unitamente ai seguenti:
 - 1° Settore- Polizia Provinciale della Provincia di Taranto;
 - Carabinieri NOE Lecce;
 - Comando Guardia di Finanza;
 - Corpo Forestale dello Stato;
18. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F/to Ing. Martino DILONARDO

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì _____ F/to Il Dirigente Ing. Martino DILONARDO

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, lì ~~xxxxx~~ _____

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Roberto Carucci

Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analoga relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal _____n._____ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'Incaricato

**F/to Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale**